

DIREZIONE

Direttrice: Simonetta Cannoni
Decreto n.324 del 28/04/2022
Responsabile del procedimento: Simonetta Cannoni
Pubblicità/Pubblicazione: ATTO NON RISERVATO, PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET DELL'AGENZIA INCLUSO ALLEGATO A) E ALLEGATO B)
Ordinario [X]
Immediatamente eseguibile []
Allegati n: [2]
Oggetto: Nuovo assetto delle posizioni organizzative dell'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego (ARTI)

LA DIRETTRICE

Premesso che con proprio decreto n. 179 del 19/05/2021:

- è stato adottato il nuovo assetto dei Settori territoriali dell'Agenzia Regionale Toscana per l'impiego, costituendo cinque settori, come di seguito riportato:
 - ✔ Servizi per il lavoro di Arezzo e Siena;
 - ✔ Servizi per il lavoro di Firenze e Prato;
 - ✔ Servizi per il lavoro di Lucca e Pistoia;
 - ✓ Servizi per il lavoro di Pisa e Massa Carrara;
 - ✓ Servizi per il lavoro di Grosseto e Livorno;
- si è proceduto ad individuare il livello di graduazione dei suddetti Settori territoriali in "settore che svolge funzioni di alta complessità organizzativa con responsabilità gestionali esterne o interne accresciute", secondo i criteri adottati con decreto della Direttrice n. 386/2019;

Premesso altresì che con proprio decreto n. 365 del 26/08/2021 è stato adottato il modello organizzativo a tendere dell'Agenzia prevedendo l'articolazione organizzativa in cinque "Strutture di staff" e in cinque "Strutture di line (Servizi per il Lavoro)" - queste ultime strutture già approvate con proprio decreto n. 179/2021 - , come di seguito riportato:

- Strutture di staff:
 - 1. Contabilità e bilancio:
 - 2. Risorse Umane e organizzazione;
 - 3. Politiche del lavoro e osservatorio;
 - 4. Progetti di sviluppo e finanziamenti europei, nazionali e regionali;
 - 5. Patrimonio, Reti, Innovazione tecnologica, Archivi e Protocollo;
- Strutture di line:
 - 1. Servizi per il lavoro di Arezzo e Siena;
 - 2. Servizi per il lavoro di Firenze e Prato;
 - 3. Servizi per il lavoro di Lucca e Pistoia;
 - 4. Servizi per il lavoro di Pisa e Massa Carrara;
 - 5. Servizi per il lavoro di Grosseto e Livorno;

Dato atto che con proprio decreto n. 104 del 10/03/2020 è stato definito l'assetto complessivo delle posizioni organizzative costituendo n. 37 posizioni, con durata fino al 31 dicembre 2021;

Dato atto inoltre che con proprio decreto n. 279 del 29/06/2021 è stato adeguato ed integrato l'assetto delle posizioni organizzative a seguito del nuovo assetto organizzativo territoriale, sopra richiamato;

Dato atto altresì che con proprio decreto n. 646 del 23/12/2021 si è proceduto a prorogare, nelle more della quantificazione dell'incremento delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative e, conseguentemente, della definizione del nuovo assetto delle posizioni organizzative, al 31/03/2022 gli incarichi di posizione organizzativa;

Dato atto infine che con proprio decreto n. 201 del 24/03/2022 è stata disposta un'ulteriore proroga degli incarichi di posizione organizzativa attualmente in essere non oltre il 31 maggio

2022, nelle more della definizione del nuovo assetto delle posizioni organizzative, alla luce del processo di definizione dell'articolazione organizzativa dell'Agenzia;

Richiamato l'art. 21 octies, comma 2, L.r. n. 32/2002 e s.m.i, dove alla lettera c) e d) è stabilito rispettivamente che il Direttore "costituisce e modifica le strutture interne, nomina e revoca i responsabili e assegna le risorse umane necessarie", nonché "adotta tutti gli ulteriori atti necessari alla gestione del personale e delle attività dell'Agenzia";

Richiamato, altresì, il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Agenzia di cui all'art. 21 terdecies della L.r. n. 32/2002, approvato con DGR n. 1301 del 27/11/2018 e adottato nel testo definitivo con proprio decreto n. 107 del 06/12/2018, che al Titolo II "*Organizzazione, personale ed amministrazione*" definisce gli aspetti fondamentali relativi all'assetto organizzativo dell'Agenzia ed, in particolare:

- l'art. 4 "Criteri di organizzazione", che rinvia alla L.R. 8 gennaio 2009, n. 1 "Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale" ed al relativo regolamento attuativo di cui a DPGR n. 33/R/2010 per quanto non specificamente disciplinato dal medesimo, in coerenza con quanto previsto rispettivamente dagli articoli 70 e 45 della normativa di rinvio;
- il comma 4 dell'art. 6, che nel delineare le competenze generali dei dirigenti, prevede che lo facciano "mediante poteri autonomi di spesa di organizzazione delle risorse umane e strumentali, e di controllo, con assunzione delle relative responsabilità";
- l'art. 7 che, nel declinare le competenze del Direttore, alla lettera b) stabilisce che il medesimo "ha i poteri di organizzazione generale dell'Agenzia e adotta le misure conseguenti nell'esercizio di tali poteri, stabilisce i criteri generali di organizzazione secondo i principi di cui all'art.4 e secondo le procedure di informazione e confronto previste dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto "Funzioni Locali";

Visto il CCNL del personale del comparto "Funzioni locali" per il triennio 2016-2018 sottoscritto in data 21.5.2018, in particolare gli articoli 13, 14, 15, 17 e 18 recanti nuove disposizioni in materia di posizioni organizzative;

Richiamato il disciplinare dell'istituto delle posizioni organizzative, approvato con proprio decreto n. 61 del 21/02/2020, che definisce i criteri generali di regolamentazione e gestione dell'istituto stesso, ai sensi delle disposizioni di riferimento del CCNL Funzioni Locali 21/05/2018;

Considerato che il Piano Straordinario di Potenziamento dei Centri per l'impiego e delle Politiche attive, di cui al Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali n. 74/2019, approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 1697 del 29/12/2020, adottato con proprio decreto n. 466 del 25/11/2021, prevede, fra le altre, risorse finanziarie stabili per il rafforzamento dell'organico dei Centri per l'impiego;

Tenuto conto che, stante le risorse finanziarie stanziate dal Piano di Potenziamento sopra citato, la dotazione organica dell'Agenzia è determinata, ad oggi, in n. 841 unità, così come previsto dalla programmazione dei fabbisogni del personale approvato dall'Agenzia e che tale dotazione potrà essere incrementata fino ad un massimo di n. 1.143 unità;

Rilevato pertanto l'esigenza, alla luce del nuovo assetto dei settori territoriali dell'Agenzia e del modello organizzativo a tendere delle funzioni trasversali, avviare un percorso di sviluppo organizzativo orientato a valorizzare progressivamente l'area delle posizioni organizzative, al fine di garantire un sistema diffuso di responsabilità a supporto della dirigenza;

Considerato che in sede di delegazione trattante del 20 gennaio 2022 è stato sottoscritto l'accordo relativo alla definizione delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato ai titolari di incarichi di posizione organizzativa, per risorse pari a Euro 795.928,00;

Considerato altresì che con proprio decreto n. 42 del 28/01/2022, l'Agenzia ha provveduto a quantificare le risorse destinate al finanziamento delle posizioni organizzative, come previsto dall'accordo sopra menzionato;

Ritenuto pertanto opportuno procedere, sulla base del finanziamento dedicato complessivo e nel rispetto dei criteri generali di regolamentazione e gestione dell'istituto di cui al sopra citato decreto n. 61/2020, alla nuova definizione dell'assetto complessivo delle posizioni organizzative della Agenzia Regionale Toscana per l'impiego (ARTI), tenuto conto delle esigenze organizzative e funzionali rilevate, attraverso la costituzione delle posizioni, riportate nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, le cui specifiche declaratorie sono riportante nell'allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Precisato che l'assetto complessivo delle posizioni organizzative di cui sopra avranno decorrenza dal 1 giugno 2022 fino al 31 dicembre 2023;

Dato che il il presente atto non è soggetto all'esame del Collegio dei Revisori ai sensi dell'articolo 21 novies, comma 3, L.r. 32/2002;

Dato atto dell'informativa che è stata data alle Rappresentanze sindacali dei lavoratori;

Visti i seguenti atti normativi:

- L.r. n. 8 giugno 2018, n. 28 "Agenzia regionale toscana per l'impiego (ARTI). Modifiche alla l.r. 32/2002. Disposizioni in materia di riordino del mercato del lavoro";
- Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 109 del 29 aprile 2021 con cui la sottoscritta è stata nominata Direttore dell'Agenzia Regionale Toscana per l'impiego;
- Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Agenzia Regionale Toscana per l'impiego (ARTI) approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1301 del 27/11/2018;
- L.r. n. 1 del 08.01.2009 "Testo Unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale";
- Regolamento di attuazione della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 24 marzo 2010, n. 33/R;
- Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 avente per oggetto "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- CCNL Funzioni Locali 21/05/2018;

DECRETA

- 1. di definire, per le motivazioni espresse in narrativa, il nuovo l'assetto complessivo delle posizioni organizzative dell'Agenzia Regionale Toscana per l'impiego (ARTI) attraverso la costituzione delle posizioni, riportate nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, le cui specifiche declaratorie sono riportante nell'allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2. di stabilire che l'assetto complessivo delle posizioni organizzative di cui sopra avranno decorrenza dal 1 giugno 2022 fino al 31 dicembre 2023;

3. di pubblicare il presente atto nell'apposita sezione presente sul sito istituzionale dell'Agenzia, ai sensi della normativa vigente.

LA DIRETTRICE Simonetta Cannoni

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. Il presente atto è conservato negli archivi informatici di Agenzia regionale toscana per l'impiego ai sensi dell'art. 22 del citato decreto.